



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, MALAN, ASCIUTTI, CARRARA, COMPAGNA, COSTA, CURSI, D’AMBROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, DIVINA, FLERES, FLUTTERO, LAURO, MAZZARACCHIO, MENARDI, MORRA, MUSSO, NESSA, PALMIZIO, PETERLINI, PICHETTO FRATIN, POSSA, SANTINI, SARO, SARRO, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VALENTINO, VETRELLA, ZANETTA e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - Non meritano molte parole le ragioni che giustificano una urgente riforma della legge che regola il voto all'estero dei nostri concittadini (legge 27 dicembre 2001, n. 459) che ha dato attuazione a quanto disposto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, introdotti con la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, che da più parti si vorrebbe modificare se non sopprimere del tutto.

Sin dall'esame nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari del disegno di legge da cui è derivata la suddetta legge elettorale, è stata sollevata una serie di obiezioni e critiche sulle scelte che venivano operate, tutte puntualmente confermate sia in occasione dell'elezione degli organi rappresentativi degli italiani all'estero sia nelle fasi di predisposizione delle operazioni per dare corso al diritto di voto, che si è ritenuto di rendere effettivo con la novella costituzionale. Le perplessità più significative riguardavano l'individuazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle campagne elettorali in territorio estero, il valore politico del voto estero e la sua congruenza con il voto politico nazionale, il ricorso al voto per corrispondenza.

Mai nessuna previsione è stata così puntualmente confermata dall'esperienza, anzi, la realtà ha superato ogni possibile fantasia, tanto che oggi la rappresentatività democratica del nostro Parlamento, ed in particolare del Senato, è messa in seria discussione. Infatti i risultati delle elezioni del mese di aprile 2006 sono state da subito oggetto di denunce di assoluta verosimiglianza; sulla base di tutta una serie di informazioni di varia provenienza, di diversa attendibilità ed autorevolezza ma che, anche se fossero dimostrate solo in minima parte, sortirebbero

effetti assolutamente destabilizzanti per il quadro politico, parlamentare ed istituzionale del nostro Paese, da più parti è stata e viene invocata non solo una immediata e generalizzata verifica del voto estero ma il suo annullamento, ritenendosi che lo stesso sia viziato in modo insanabile.

Compete al Parlamento mettere mano alla legge sul voto all'estero, riformandola per porre fine alle aberrazioni più evidenti, fare sì che le elezioni politiche, decisive per un recupero di credibilità dello stesso sistema democratico, non siano alterate da regole che non sembrano poste a garanzia di un corretto e trasparente esercizio del voto estero. Questo è appunto l'obiettivo primario del presente disegno di legge.

In primo luogo, è necessario invertire il meccanismo dell'opzione, cioè della regola per cui, salva diversa dichiarazione di volontà, il cittadino residente all'estero è automaticamente iscritto tra i votanti nella circoscrizione Estero; l'opzione consiste appunto nella facoltà concessa al cittadino residente all'estero di esprimere la preferenza per il voto in Italia ma essa va esercitata entro un termine e con modalità definite.

Una delle questioni che maggiormente incidono sulla regolarità del voto estero sta proprio nella difficoltà di allineare gli archivi dei cittadini all'estero gestiti dai comuni di origine, attraverso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE - e quelli consolari, posto che i due archivi sono basati su presupposti ed adottando metodologie e regole assolutamente diverse. Anche la semplice individuazione degli esatti e attuali recapiti dei nostri concittadini, non obbligati peraltro a darne alcuna comunicazione alle autorità consolari, costituisce un problema insuperabile che porta a conseguenze diverse nel

caso in cui il diritto di voto sia da esercitare secondo le regole generali che disciplinano il voto in Italia (indizione dei comizi elettorali con bandi generali resi pubblici nelle forme consuete) ovvero sia da esercitare nella circoscrizione Estero nel qual caso occorre stabilire un rapporto diretto e preciso tra elettore e autorità consolare (invio della documentazione, svolgimento della campagna elettorale, spedizione delle schede all'ufficio consolare). Tutte queste incongruenze si eliminano alla radice prevedendo che la dichiarazione di volontà dell'elettore residente all'estero valga invece per optare per il voto nella circoscrizione Estero e che la sua mancanza comporti che l'esercizio del diritto di voto avvenga in Italia in una delle circoscrizioni nazionali.

In secondo luogo, è necessario rimediare alla procedura circa l'espressione del voto, prevedendo che il voto non venga comunicato all'ufficio consolare per posta ma venga espresso in seggi istituiti all'estero secondo le modalità previste dalla legge elettorale per il Parlamento europeo (decreto-legge 24

giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483), secondo un sistema perfettamente collaudato e funzionante, con tutte le garanzie di segretezza e personalità che sono connaturati all'espressione del voto, come anche richiesto dall'articolo 48, secondo comma della Costituzione («Il voto è personale ed eguale, libero e segreto»).

In terzo luogo, occorre allineare il sistema di voto all'estero a quello nazionale, di modo che il voto all'estero contribuisca a rafforzare il sistema bipolare in funzione della governabilità del nostro Paese e rappresenti un elemento di congruità e non di distonia con l'intero modello politico nazionale: a ciò concorrerebbero l'eliminazione delle preferenze e la previsione di liste bloccate, in considerazione del limitato numero delle candidature e la soppressione della norma che attribuisce l'elettorato passivo solo ai cittadini residenti all'estero, anziché a qualsiasi cittadino italiano come avviene nel nostro sistema elettorale nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione medesima, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio del Paese di residenza, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per quanto applicabili.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «per corrispondenza», sono soppresse e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione Estero» e le parole: « comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) al comma 2, le parole: «in Italia» sono soppresse;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «in Italia» sono soppresse e al secondo periodo, le parole «degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «degli elettori che non hanno esercitato l'opzione»;

d) al comma 4, dopo la parola «l'opzione» sono soppresse le seguenti: «per il voto in Italia».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

1. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) «la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori residenti nella relativa ripartizione»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole da: «Ciascun elettore può» fino alla fine del comma, sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «agli elettori che» è soppressa la seguente: «non»; le parole: «, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indicazione dell'indirizzo» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole da: «e una seconda scheda elettorale» fino alla fine del comma sono soppresse;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7, le parole: «comunque pervenute» sono soppresse, dopo le parole: «consolare che» la parola «non» è soppressa e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«Delle operazioni di cui al comma 7 è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri».

Art. 8.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la parola: «non» è soppressa.

Art. 9.

1. All'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere a), b) e c) sono soppresse;
- b) alla lettera d):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:»;

2) al numero 3), le parole: «e di ciascun candidato» sono soppresse.

Art. 10.

1. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 la lettera b) è abrogata e alla lettera d) le parole da: «delle rispettive» fino alle parole: «nell'ordine» sono soppresse.

Art. 11.

1. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi,» sono soppresse.

